



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 5.10.2015 | Protocollo N° 338422 | Class.: Prat. Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Decreto n. 158 del 24.06.2015. Approvazione dell'elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante. Precisazioni sulla prescrizione di farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo

Tramite posta elettronica certificata

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere
Ai Direttori dei Servizi Farmaceutici Territoriali
delle Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCSS e
strutture private accreditate
della Regione del Veneto

FEDERFARMA Veneto
A.S.SO. FARM c/o AGEV Verona
FARMACIEUNITE Treviso
ATLAS Medica

ORDINE DEI MEDICI
SINDACATI MEDICI
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA
DI TREVISO
Regione Veneto

Spett.Le
S2i Italia
Via Laurentina, 124
00040 Pomezia (Roma)

Sezione Controlli Governo e Personale SSR
Settore Informatico SSR
SEDE

A seguito delle richieste di chiarimento in merito alla prescrizione di farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo, richiamando quanto già comunicato con Nota regionale prot. n. 301922 del 22.07.2015, si precisa quanto di seguito riportato.

In tutte le prescrizioni SSN di farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo, il medico prescrittore deve utilizzare esclusivamente il codice di esenzione TDL, che consente la prescrizione di un numero di confezioni sufficienti per coprire una durata della terapia massima di 30 giorni e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del paziente.



In presenza di ricette SSN riportanti il codice di esenzione TDL e contenenti la prescrizione di farmaci dell'allegato III bis appartenenti:

- alla Tabella Medicinali sezione A: il farmacista, sulla base della posologia che dovrà essere obbligatoriamente indicata sulla ricetta da parte del medico, dispensa un numero di confezioni per una durata della terapia massima di 30 giorni;
- alla Tabella Medicinali sezione D: non essendo obbligatorio indicare la posologia in ricetta, il farmacista dispensa il numero di confezioni prescritte dal medico.

Tuttavia, al fine di dare la possibilità al farmacista di dispensare il quantitativo rientrante nei succitati 30 giorni, è auspicabile anche per questi medicinali l'indicazione della posologia da parte del medico. Nei casi in cui dovessero sorgere dubbi sull'effettiva durata della terapia in prescrizioni prive di posologia il farmacista potrà contattare il medico per ottenere delucidazioni in merito.

Ne consegue che, in presenza di ricette recanti la prescrizione di farmaci dell'allegato III bis prive di alcun codice di esenzione oppure con apposizione di qualunque codice di esenzione per patologia cronica-invalidante o malattia rara, il farmacista può erogare massimo 2 confezioni ed è tenuto a richiedere al paziente il pagamento del ticket.

Si fa presente che, nonostante le nuove modalità di prescrizione dei farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo siano entrate in vigore il 1 settembre 2015, sono ancora molto frequenti le prescrizioni di tali farmaci con i codici di esenzione per patologia precedentemente correlati a tali farmaci, in particolare con il codice 048. Ciò pone il farmacista nella condizione di dover richiedere al paziente il pagamento del ticket.

Alla luce di quanto sopra riportato, è importante, che vi sia la massima collaborazione tra Aziende Sanitarie, medici e farmacisti. Pertanto si chiede:

- alle Aziende Sanitarie di comunicare ai medici che in caso di prescrizioni SSN di farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo venga utilizzato esclusivamente il codice di esenzione TDL;
- ai medici di utilizzare nelle prescrizioni SSN di farmaci dell'allegato III bis impiegati nella terapia del dolore severo esclusivamente il codice di esenzione TDL;
- ai farmacisti, in presenza di ricette SSN recanti la prescrizione di farmaci dell'allegato III bis e apposizione del codice di esenzione per patologia cronica-invalidante (es: 048) o per malattia rara, al fine di non richiedere al paziente il pagamento del ticket, di contattare il medico per la modifica del codice di esenzione e conseguente apposizione del codice TDL.

Inoltre, al fine di arrecare il minore disagio possibile ai pazienti, qualora non fosse possibile contattare il medico, fino al 31 dicembre p.v., tali ricette saranno ritenute valide e non dovrà essere richiesto al paziente il pagamento del ticket. Di conseguenza, fino a tale data, le Aziende Sanitarie non addebiteranno alle farmacie alcun importo nonostante tali ricette non siano ritenute "conformi alla normativa regionale".

Area Sanità e Sociale

Settore Farmaceutico- Protesica – Dispositivi medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia tel. 041. 2793412/1408 - fax 041. 2793468

e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine, si precisa che il Decreto n.158 del 24/06/2015 fa riferimento solo ai codici di esenzione per patologia cronica-invalidante e non entra nel merito dei codici di esenzione per status e invalidità (3G1, 3G2, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3T1, 3V1, 3V2) e per reddito (6R2, 6R3). In presenza di tali codici di esenzione possono essere erogate massimo 2 confezioni senza pagamento del ticket da parte del paziente.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici

dr. ssa Giovanna Seroccaro

Referente della materia
dr.ssa Paola Pilati
Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
☎ 045-8076061 mail: cruf.epidemiologia@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale

Settore Farmaceutico- Protesica – Dispositivi medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia tel. 041. 2793412/1408 - fax 041. 2793468
e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279